

SETTORE

AGEVOLAZIONI

**DEFINITE LE MODALITÀ OPERATIVE PER  
L'ACCESSO ALL'ISCRO**

RIFERIMENTI

- Art. 1, commi da 386 a 400, Legge n. 178/2020
- Circolare INPS 30.6.2021, n. 94

IN SINTESI

*Recentemente l'INPS ha definito le modalità attuative dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) riconosciuta in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano abitualmente un'attività di lavoro autonomo.*

*Per accedere all'agevolazione è richiesta la presentazione di un'apposita domanda entro il 31.10 di ciascuno dei suddetti anni.*

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

**SO**  
fisco  
SCHEDE OPERATIVE

**ilnotiziario**



RIPRODUZIONE VIETATA

Con l'art. 1, commi da 386 a 400, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) il Legislatore ha previsto l'istituzione in via sperimentale, per il **triennio 2021-2023**, dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta **per 6 mensilità a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti un'attività di lavoro autonomo** ex art. 53, comma 1, TUIR.

Recentemente l'INPS con la Circolare 30.6.2021, 94 ha definito le modalità operative dell'indennità in esame riepilogando i soggetti destinatari della stessa, i requisiti per beneficiarne, le modalità di calcolo e le procedure per la presentazione della relativa domanda.



L'erogazione dell'indennità, come stabilito dal citato comma 400, *“è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale”*. I criteri e le modalità di definizione di tali percorsi saranno individuati con un prossimo Decreto del Ministero del Lavoro.

### SOGGETTI BENEFICIARI

L'indennità in esame, come precisato nell'INPS nella citata Circolare n. 94, è destinata ai **“liberi professionisti”**, compresi i partecipanti a studi associati / società semplici, iscritti alla Gestione separata INPS, che **esercitano per professione abituale** un'attività di lavoro autonomo connesso all'esercizio di arti e professioni.

### REQUISITI RICHIESTI

Come stabilito dall'art. 1, comma 388, Legge n. 178/2020, l'indennità in esame è riconosciuta a favore dei predetti soggetti che **presentano congiuntamente** i seguenti requisiti:

a) **non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie.**



Tale requisito va mantenuto anche durante la percezione dell'indennità, pena la decadenza dall'agevolazione.

In merito l'INPS nella citata Circolare n. 94 precisa che l'indennità in esame è **incompatibile** con:

- le pensioni dirette a carico, anche pro-quota:
  - dell'AGO nonché delle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della stessa;
  - delle forme previdenziali compatibili con l'AGO;
  - della Gestione separata INPS;
  - degli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria ex D.Lgs. n. 509/94 e D.Lgs. n. 103/96;
- l'indennità ex art. 1, comma 179, Legge n. 232/2016 (c.d. APE sociale);
- le indennità di disoccupazione NASPI / DIS-COLL.

L'indennità in esame è compatibile con l'assegno ordinario di invalidità ex Legge n. 222/84;

b) **non sono beneficiari di reddito di cittadinanza** di cui al DL n. 4/2019.



Tale requisito va mantenuto anche durante la percezione dell'indennità, pena la relativa decadenza dall'agevolazione;

c) **hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo**, nell'anno precedente la presentazione della domanda, **inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti** all'anno precedente la presentazione della domanda.

Sul punto l'INPS, nella citata Circolare n. 94, precisa che se la domanda è presentata nel 2021:

- rileva il reddito risultante dal mod. REDDITI 2021 (relativo al 2020), ossia quello dell'anno precedente alla presentazione della domanda;
- ai fini della media vanno considerati i redditi conseguiti nel 2017, 2018 e 2019 (3 anni precedenti all'anno che precede la presentazione della domanda).

**Esempio**

Si ipotizzi la seguente situazione.

• Reddito 2020	€ 6.000
• Reddito 3 anni precedenti:	
2019	€ 16.000
2018	€ 14.000
2017	€ 15.000

Al fine di verificare la spettanza del beneficio, il reddito 2020 va confrontato con il 50% della media dei 3 anni precedenti, così individuata.

Media 3 anni precedenti $[(16.000 + 14.000 + 15.000) : 3]$	€ 15.000
50% della media $(15.000 \times 50\%)$	€ 7.500

Poichè il reddito 2020 (6.000) risulta inferiore al 50% della media (7.500), il requisito in esame risulta soddisfatto.

- rileva esclusivamente il reddito derivante dallo svolgimento dell'attività di lavoro autonomo dichiarato nel mod. REDDITI nel quadro RE (attività in forma individuale), quadro RH (partecipazione a studio associato), quadro LM (contribuenti forfetari).

Non rilevano, pertanto, altre tipologie di reddito quali, ad esempio, il reddito da lavoro dipendente / parasubordinato / partecipazione ad imprese;

- d) **hanno dichiarato nell'anno precedente** alla presentazione della domanda **un reddito non superiore a € 8.145**, annualmente rivalutato sulla base della variazione ISTAT rispetto all'anno precedente.

Anche con riferimento a tale requisito l'INPS, nella citata Circolare n. 94, precisa che rileva esclusivamente il reddito derivante dallo svolgimento dell'attività di lavoro autonomo dichiarato nel mod. REDDITI nel quadro RE (attività in forma individuale), quadro RH (partecipazione a studio associato), quadro LM (contribuenti forfetari).

Non rilevano, pertanto, altre tipologie di reddito quali, ad esempio, il reddito da lavoro dipendente / parasubordinato / partecipazione ad imprese;

- e) sono **in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria, ossia con i versamenti previdenziali e gli adempimenti contributivi**. La spettanza dell'agevolazione è pertanto subordinata al **rilascio del DURC** online;

- f) sono **titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni** alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla Gestione separata INPS.

Sul punto l'Istituto, nella Circolare n. 94 in esame, precisa che il periodo di osservazione è individuato procedendo a ritroso di 4 anni dalla data di presentazione della domanda. In detto periodo deve essere presente un'attività professionale attiva con la relativa partita IVA e la stessa deve essere connessa all'attività autonoma per cui il beneficiario presenta la domanda.

In caso di partecipazione ad uno studio associato la verifica va effettuata con riferimento alla partecipazione nel periodo di osservazione.

### DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ

L'indennità in esame:

- è erogata **per 6 mensilità**;
- **è pari al 25%**, su base semestrale, **dell'ultimo reddito** da lavoro autonomo certificato dall'Agenzia delle Entrate. Così, ad esempio, se il reddito professionale è pari a € 6.000, l'ISCRO è così determinata:  $6.000 / 2 = 3.000 \rightarrow 3.000 \times 25\% = 750$ ;
- non può in ogni caso superare € 800 mensili e non può essere inferiore a € 250 mensili;
- **spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda**;
- non comporta accredito di contribuzione figurativa;

- non concorre alla formazione del reddito del beneficiario;
- spetta **una sola volta nel triennio 2021-2023**.

Come precisato dall'Istituto, nel caso in cui non sia "rintracciabile" alcuna dichiarazione dei redditi certificata dall'Agenzia delle Entrate in nessuno dei 4 anni oggetto di osservazione precedenti l'anno di presentazione della domanda, quest'ultima non è accolta.

### PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per usufruire dell'indennità in esame il soggetto interessato deve presentare all'INPS, in via telematica, **entro il 31.10 di ciascuno degli anni di riferimento (2021, 2022 e 2023)**, un'apposita domanda tramite i canali disponibili sul sito Internet dell'Istituto. A tal fine è richiesto il possesso di una delle seguenti credenziali:

- PIN rilasciato dall'Istituto (dall'1.10.2020 l'INPS non rilascia nuovi PIN);
- SPID di livello 2 / superiore;
- Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

In alternativa al portale web, l'indennità in esame può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato (numero verde 803 164 da rete fissa / 06 164164 da rete mobile). Il rilascio del nuovo servizio sarà reso noto dall'Istituto con un'apposita comunicazione sul proprio sito Internet.

**Per il 2021** la domanda va presentata

**entro il 31.10.2021**

Ai fini del rispetto dei requisiti di cui alle predette lett. c) e d), in sede di presentazione della domanda vanno autocertificati i redditi prodotti per ciascuno degli anni di riferimento, salvo che gli stessi siano già conosciuti dall'INPS; in quest'ultimo caso i dati reddituali risultano precaricati nella domanda.

### DECADENZA DALL'INDENNITÀ

Il beneficiario dell'indennità in esame **decade dal diritto all'agevolazione** nei seguenti casi:

**1) cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'indennità.**

In tal caso la decadenza si realizza dalla data di cessazione della partita IVA con il recupero delle mensilità erogate dopo la data in cui è cessata l'attività. In caso di cessazione della partita IVA con effetto retroattivo l'indennità sarà recuperata completamente se la decorrenza della cessazione della partita IVA è antecedente / concomitante alla data di decorrenza dell'ISCRO. Diversamente, se la cessazione con effetto retroattivo della partita IVA ha come decorrenza una data che si colloca nel periodo di fruizione dell'agevolazione, la stessa verrà recuperata per le mensilità eventualmente erogate dopo la data di cessazione della partita IVA stessa;

**2) titolarità di trattamento pensionistico diretto.** La decadenza dalla fruizione dell'indennità ISCRO si realizza dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico;

**3) iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie.** La decadenza dalla fruizione dell'ISCRO si realizza dal mese successivo alla data di iscrizione ad altra forma previdenziale obbligatoria. In caso di iscrizione ad altra forma previdenziale con effetto retroattivo, l'agevolazione sarà recuperata integralmente se la decorrenza della cessazione della partita IVA è antecedente / concomitante alla data di decorrenza dell'indennità;

**4) titolarità di reddito di cittadinanza.** In tal caso la decadenza si realizza dalla data di decorrenza del reddito di cittadinanza.

In caso di decadenza dall'indennità il soggetto interessato, pur non avendo beneficiato dell'agevolazione per tutte le 6 mensilità previste, non può presentare una nuova domanda.



Si evidenzia infine che per finanziare la nuova ISCRO è previsto **l'aumento della contribuzione previdenziale** dovuta alla Gestione separata INPS dai soggetti in esame (25,98% per il 2021; 26,49% per il 2022 e 27,00% per il 2023).